

Servizio fitosanitario nazionale

DOCUMENTI TECNICI UFFICIALI

Documento n. 6

**CONTROLLO A FREQUENZA RIDOTTA SU TALUNE MERCI DI
CUI ALL'ALLEGATO XI/A DEL REG. (UE) 2019/2072**

REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	COMPILAZIONE	APPROVAZIONE	DATA DI ADOZIONE	FIRMA
0	Revisione 0	GDL Controlli ufficiali	CFN 24/03/2022	28/03/2022	
1	Revisione 1	GDL Controlli ufficiali	CFN 3/03/2026	12/03/2026	

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.6	Procedura Operativa
CONTROLLO A FREQUENZA RIDOTTA SU TALUNE MERCI DI CUI ALL'ALLEGATO XI/A DEL REG. (UE) 2019/2072	Pag. 2 di 6

INDICE

Premessa.....	3
Riferimenti normativi.....	3
Procedure operative.....	4
–1. Verifica delle notifiche di Traces NT.	4
–2. Selezione delle partite da sottoporre a controllo a frequenza ridotta.....	4
–3. Esito della valutazione della partita	4
–4. Decisione sulle partite soggette a controllo documentale.....	4
–5. Diritti obbligatori	5

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.6	Procedura Operativa
CONTROLLO A FREQUENZA RIDOTTA SU TALUNE MERCI DI CUI ALL'ALLEGATO XI/A DEL REG. (UE) 2019/2072	Pag. 3 di 6

Premessa

I controlli a frequenza ridotta si applicano esclusivamente ad alcuni prodotti dell'allegato XI A del regolamento (UE) 2019/2072. La lista di tali prodotti, completa di codici doganali e delle percentuali minime di controllo completo, è definita dall'allegato I del Regolamento (UE) 2022/2389 e successive modifiche ed integrazioni. Tale documento elenca dettagliatamente le specie, i codici doganali, le provenienze dei prodotti soggetti a controllo a frequenza ridotta e la percentuale minima di controlli completi (documentali, di identità e fisici) che deve essere applicata.

Il Servizio Fitosanitario Nazionale può definire, con proprio provvedimento, i casi in cui tali controlli a frequenza ridotta non si applicano per taluni prodotti o origini, o devono essere applicati con frequenze maggiori a quelle definite dalla Commissione Europea.

Traces NT fornisce indicazioni relative ai prodotti e alle relative origini che possono essere soggetti a controlli a frequenza ridotta, nella seconda parte della sezione II del DSCE-PP, indicando la percentuale minima di controllo completo riferita alla specifica spedizione, la percentuale di controlli completi raggiunti nel singolo punto di ingresso e lo stesso dato a livello nazionale.

Traces-NT seleziona casualmente le partite da sottoporre a controlli documentali, d'identità e fisici, tra quelle dei prodotti per cui è possibile attuare la riduzione dei controlli. Tale selezione non è vincolante per l'Ispettore Fitosanitario, che può accettare tale suggerimento o procedere ad una valutazione autonoma sull'opportunità di applicare i controlli a frequenza ridotta.

La valutazione dei questi dati forniti da Traces consente all'Ispettore Fitosanitario di decidere quale tra le due opzioni: controllo completo o controllo ridotto, applicare sulla base della percentuale raggiunta nel singolo BCP. L'opportunità o meno di eseguire controlli ridotti su di una spedizione può essere valutata anche sulla base di eventuali intercettazioni effettuate sulla specifica tipologia di prodotto. Anche questo dato è evidenziato nella parte II del DSCE-PP.

L'autorità competente alla convalida dei Documenti Sanitari Comuni di entrata per la protezione delle piante (DSCE-PP) è il Servizio fitosanitario Regionale Competente per il Posto di Controllo Frontaliero (art. 45 comma 1 del D.Lgs. 19/2021).

Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema;
- Regolamento delegato (UE) 2019/2127 della Commissione del 10 ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione del 25 novembre 2019 che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.6	Procedura Operativa
CONTROLLO A FREQUENZA RIDOTTA SU TALUNE MERCI DI CUI ALL'ALLEGATO XI/A DEL REG. (UE) 2019/2072	Pag. 4 di 6

- DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 19 relativo a norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2389 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 2022 che stabilisce norme per l'applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell'Unione.


Procedure operative

1. Verifica delle notifiche di Traces NT.

- 1.1. Verifica che la notifica sia completa in ogni sua parte e sia corredata dalla documentazione necessaria.
- 1.2. Verifica che i prodotti e l'origine della spedizione siano assoggettabili a controlli a frequenza ridotta, consultando l'allegato I del Regolamento (UE) 2022/2389.

2. Selezione delle partite da sottoporre a controllo a frequenza ridotta

- 2.1. Traces-NT suggerisce partite da sottoporre a controlli tra i prodotti per cui sono previsti controlli a frequenza ridotti, si può accettare il suggerimento e procedere ad effettuare i controlli documentali, d'identità e fisici, oppure rifiutare il suggerimento ed effettuare una valutazione della possibilità di applicare controlli a frequenza ridotta tenendo in considerazione:
 - 2.1.1. Livello minimo di controlli raggiunto dal BCP sul prodotto in oggetto e del relativo Paese di origine consultando la seconda parte della sezione II del DSCE-PP;
 - 2.1.2. Precedenti intercettazioni sul prodotto in oggetto e del relativo Paese di origine consultando la seconda parte della sezione II del DSCE-PP



3. Esito della valutazione della partita

- 3.1. Se la partita non è selezionata per l'applicazione di controlli a frequenza ridotta, si effettuano i controlli documentali, d'identità e fisici;
- 3.2. Se la partita viene selezionata per il controllo a frequenza ridotta, si effettua il solo controllo documentale.

4. Decisione sulle partite soggette a controllo documentale

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.6	Procedura Operativa
CONTROLLO A FREQUENZA RIDOTTA SU TALUNE MERCI DI CUI ALL'ALLEGATO XI/A DEL REG. (UE) 2019/2072	Pag. 5 di 6

- 4.1. Nel caso in cui i controlli documentali abbiano dato esito “non soddisfacente” si seleziona la casella “SI” nella prima riga e la casella “non soddisfacente” nella seconda riga “EU standard” nella sezione II – “Decisione sulla partita”.
- 4.1.1. Si procede alla compilazione nei dettagli della non conformità del DSCE-PP e all’intercettazione della spedizione.
- 4.2. Nel caso in cui i controlli documentali abbiano dato esito “soddisfacente” nella sezione II – “Decisione sulla partita” si seleziona:
- 4.2.1. La casella “SI” e la casella “soddisfacente” nella riga “EU standard” nel campo II.3 “Controllo documentale”;
- 4.2.2. La casella “NO” nel campo II.4 “Controllo di identità”;
- 4.2.3. La casella “NO” e la casella “Reduced checks” nel campo II.5 “Controlli Fisico”.
- 4.2.4. Per ultimo si procederà alla validazione del DSCE-PP utilizzando il tasto “Firma la convalida” in calce alla pagina del DSCE-PP.

Documents ▾ Intercettazioni ▾ Dashboards ▾ Attori ▾ Analytics ▾ Publications ▾ Aiuto ▾ Notifications 89

RFC Persea americana from all non-EU countries except Switzerland

Yearly
01/01/2021 - 28/12/2021

5%

Controlli minimi di default

Controlli effettuati al posto di controllo frontaliere

Yearly
01/01/2021 - 28/12/2021

53%

27 consignments physically checked out of 51 relevant consignments

Controlli effettuati a livello nazionale

Yearly
01/01/2021 - 28/12/2021

53%

166 consignments physically checked out of 316 relevant consignments

II.3. Controllo documentale

Si No

EU Standard: Soddisfacente Non soddisfacente

II.4. Controllo identità

Si No

Soddisfacente Non soddisfacente

II.5. Controllo fisico

Si No

Soddisfacente Non soddisfacente

No physical checks reason: Reduced checks Others

Chiudi Creato da Lorenzo Baldi il 21/12/2021 12:41:43 +01:00 CET More ▾ Anteprima PDF ▾

5. Diritti obbligatori

Servizio fitosanitario nazionale

Documento tecnico ufficiale n.6	Procedura Operativa
CONTROLLO A FREQUENZA RIDOTTA SU TALUNE MERCI DI CUI ALL'ALLEGATO XI/A DEL REG. (UE) 2019/2072	Pag. 6 di 6

- 5.1. 5.1. Nel caso in cui sia stato effettuato il controllo a frequenza ridotta, l'importo dovuto è pari a 7 euro Nel caso in cui sia stato effettuato il controllo completo l'ammontare dei diritti fitosanitari è calcolato sulla base di quanto previsto dell'allegato IV del Reg. UE 2017/625.
- 5.2. L'ammontare dei diritti fitosanitari dovuti dovrà essere inserito nel campo II.22 "Spese di ispezione".